



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.32 DEL 30/12/2023

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS N. 75 DEL 19.08.2016 E S.M.I.

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **dieci** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---|----------|
| 1. Casarini Marco - Presidente | Sì |
| 2. Maggi Alessandra - Consigliere | Sì |
| 3. Vicini Alessandra - Consigliere | Giust. |
| 4. Saviotti Maurizio - Consigliere | Sì |
| 5. Sinibaldi Fabio - Consigliere | Sì |
| 6. Albertocchi Claudio - Consigliere | Sì |
| 7. Cattaneo Francesco - Consigliere | Sì |
| 8. Omodeo Zorini Luca - Consigliere | Giust. |
| 9. Doria Andrea - Vice Sindaco | Sì |
| 10. Percaccioli Michelina - Consigliere | No |
| 11. Scavazza Patrizia - Consigliere | No |
| Totale Presenti: | 7 |
| Totale Assenti: | 4 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sciamanna Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Casarini Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS N. 75 DEL 19.08.2016 E S.M.I.

Partecipa in modalità telematica ed in forma mista il Consigliere Comunale SINIBALDI Fabio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;

VISTI i presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 26, comma 6bis, D. Lgs. 175/2016, introdotto dall'art. 1, comma 724, L. 145/2018, le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 del TUSP, ossia alle società costituite ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti;

DATO ATTO che il Comune di Calvignano, al 31 dicembre 2022, deteneva:
Broni Stradella Pubblica S.r.l. : 0,3777%

DATO ATTO, infatti, che le società partecipate dal Comune di Calvignano:

1. hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., e soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e sono perfettamente efficienti, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Calvignano ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nella delibera n. 29 del 31.12.2022 in quanto le società partecipate:

– producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Calvignano alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;

– sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,

– esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato;

COINSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex. Art. 147 bis del

medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal responsabile del Servizio Economico e Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate dal Comune di Calvignano;
2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Calvignano;
3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Calvignano, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate ed elaborate rispettivamente secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 e secondo gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, pubblicati dal MEF (Scheda Revisione periodica);
4. di incaricare i competenti uffici comunali della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP;

Successivamente, con separata votazione, espressa in forma palese, che ha ottenuto in seguente risultato:

Voti favorevoli n. 7,

Voti contrari zero,

Astenuti zero

Essendo sette i Consiglieri presente e sette i Consiglieri votanti.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS N. 75 DEL 19.08.2016 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Calvignano, lì 30/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Giani Donata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Calvignano, lì 30/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Giani Donata

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Casarini Marco

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 20 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/01/2024 al 04/02/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Calvignano, li 20/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30/12/2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Calvignano, li 30/12/2023

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro


E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 20-01-2024

Il Segretario Comunale Dott. Sciamanna Sandro



Sandro Sciamanna



Verbale del Revisore dei Conti del 14 dicembre 2023 – N. 9

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI ART. 20 D.LGS. N. 75 DEL 19/08/2016 E S.M.I.

Il sottoscritto dott. Daniele Pezzoli, nominato Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò (PV) e dei cinque Comuni aderenti (Borgo Priolo, Borgoratto Mormolo, Calvignano, Montesegale e Rocca Susella) con delibera del Consiglio dell'Unione n. 9 del 26 aprile 2023, con decorrenza dal 1° maggio 2023 per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2026, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale sopra indicata,

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi art. 20 D.Lgs n. 75 del 19/08/2016 e s.m.i.", ricevuta in data 12 dicembre 2023;

VISTO quanto predisposto dal competente Ufficio Finanziario;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le amministrazioni pubbliche, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- l'Ente può mantenere le partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- l'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 19 agosto 2016 n. 175 prevede: "Fermo quanto previsto dall' art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

TENUTO CONTO che le partecipazioni dirette dell'Ente alla data del 31 dicembre 2022 sono le seguenti:

- partecipazione diretta in Broni Stradella Pubblica per il 0,3777%

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che il Comune di Calvignano ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nella delibera n. 29 del 31.12.2022 in quanto le società partecipate:

- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Calvignano alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sono sottoposte all'esercizio del controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,
- rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO, altresì, del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO, infine, che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai competenti uffici comunali, in conformità ai criteri ed alle regole sopra indicati, nella relazione tecnica allegata alla presente proposta di delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il risultato della ricognizione ordinaria esposto nella relazione tecnica in modo dettagliato per ogni partecipazione detenuta, e le relative schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni dal quale risulta che esistono le condizioni di legge per il mantenimento di tutte le partecipazioni attualmente possedute dall'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

VISTO che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3 del D. Lgs. 267/2000 prevede, fra gli altri, che il Revisore rilasci specifico parere in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;

ESPRIME

per quanto sopra esposto, **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla congruità, coerenza ed attendibilità della proposta di delibera del Consiglio Comunale sopra indicata.

Il Revisore dei Conti

Dott. Daniele Pezzoli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: CALVIGNANO

Codice fiscale dell'Ente: 1863030183

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Coordinatore Ufficio Partecipate

Nome:

DONATA

Cognome:

GIANI

Recapiti:

Indirizzo:

VIA ROMA N. 1

Telefono:

0383 871120

Fax:

0383 871037

Posta elettronica:

uffici@comune.calvignano.pv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

| Progressivo | Codice fiscale società | Denominazione società | Anno di costituzione | Stato | Anno di inizio della procedura | Denominazione società/organismo tramite | % Quota di partecipazione società/organismo tramite | % Quota di partecipazione indiretta Amministrazione | Attività svolta | Partecipazione di controllo | Società in house | Previsione statuto limiti fatturato | Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) |
|-------------|------------------------|--|----------------------|--------|--------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Ind_1 | 01967760180 | Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. | 2002 | Attiva | | Broni Stradella Pubblica S.r.l. | 42,85 | 0,162 | Gestione servizi di interesse generale | NO | NO | SI | NO |
| Ind_2 | 02234900187 | Pavia Acque Scarl.. | 2007 | Attiva | | Broni Stradella Pubblica S.r.l. | 16,17 | 0,061 | Gestione servizi pubblici locali | NO | NO | SI | NO |
| Ind_3 | 02210400186 | Aqua Planet S.r.l. | 2007 | Attiva | | Broni Stradella Pubblica S.r.l. | 95,00 | 0,359 | Attività sportiva e intrattenimento | NO | NO | SI | NO |
| Ind_4 | 02648010185 | Gal Oltrepò S.r.l. | 2016 | Attiva | | Broni Stradella Pubblica S.r.l. | 2,44 | 0,0092 | Attuazione del PSL dell'Oltrepò Pavese denominato "S.T.A.R. Oltrepò Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità", in ambito FFASR | NO | NO | NO | NO |
| Ind_5 | 12514870158 | Banca Centropadana Credito Cooperativo | 1998 | Attiva | | Broni Stradella Pubblica S.r.l. | 0,15 | 0,00058 | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito | NO | SI | NO | NO |

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.


Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotato in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotato o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.



Banca entropadana Credito
Cooperativo Soc. Cop
0,00058%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Codice ATECO principale **381100**

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di prooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **(solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della gestione dei servizi di nettezza urbana, depurazione delle acque reflue, distribuzione dell'acqua potabile, fognature e spurgo, gestione dell'autoporto e stazione autolinee, parcheggi, servizio di trasporti ed onoranze funebri, farmacie, nonché del servizio teleriscaldamento e gestione calore.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Codice ATECO principale

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di prooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **(solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della distribuzione e commercio di gas ed energia elettrica nell'ambito territoriale di riferimento degli enti locali soci.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Codice ATECO principale

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di prooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **(solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della gestione reti pubbliche e gestione servizio idrico integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: Aqua Planet S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione servizi pubblici locali (d)

Codice ATECO principale

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di prooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

Attività sportive e di intrattenimento. Valorizzazione del patrimonio

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge attività delle holding impegnate nelle attività gestionali; attività, tramite partecipate, del ciclo idrico integrato e di gestione rifiuti; fornitura pasti mense scolastiche e a privati.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Codice ATECO principale

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di prooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società di nuova costituzione. La società si occupa prevalentemente della Attuazione del PSL dell'Oltrepò Pavese denominato "S.T.A.R. Oltrepò Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità", in ambito FEASR .

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Codice ATECO principale

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di prooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **(solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Attività dei consorzi garanzia collettiva fidi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Numero medio dipendenti (e) | 141 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|------------|
| 2022 | 12.342,00 |
| 2021 | 113.064,00 |
| 2020 | 954.809,00 |
| 2019 | 15.277,00 |
| 2018 | 15.277,00 |

| Importi in euro | |
|---|------------|
| Costo del personale (f) | |
| Compensi amministratori | 117.498,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 44.990,00 |

| Importi in euro | |
|-----------------|---------------|
| FATTURATO | |
| 2022 | 23.862.690,00 |
| 2021 | 24.112.228,00 |
| 2020 | 24.224.918,00 |
| FATTURATO MEDIO | 24.066.612,00 |

| DATI PARTECIPAZIONE | |
|---|-------------------|
| Tipo di controllo | Analogo congiunto |
| Modalità affidamento servizi | Diretto |
| Oneri 2019 per contratti di servizio | |
| Altri oneri a carico del bilancio | |
| Dividendi/utigli distribuiti | |
| Crediti nei confronti della partecipata | |
| Debiti nei confronti della partecipata | |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2022

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numero medio dipendenti (e) | 8 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|------------|
| 2022 | 108.677,00 |
| 2021 | 242.411,00 |
| 2020 | 141.246,00 |
| 2019 | 134.211,00 |
| 2018 | 54.986,00 |

Importi in euro

| | |
|---|-----------|
| Costo del personale (f) | |
| Compensi amministratori | 46.296,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 15.000,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|-----------------|---------------|
| 2022 | 41.546.583,00 |
| 2021 | 24.215.628,00 |
| 2020 | 22.374.952,00 |
| FATTURATO MEDIO | 29.379.054,33 |

| DATI PARTECIPAZIONE | |
|---|-----------------------------|
| Tipo di controllo | Analogo congiunto a cascata |
| Modalità affidamento servizi | Diretto |
| Oneri per contratti di servizio | |
| Altri oneri a carico del bilancio | |
| Dividendi/utigli distribuiti | |
| Crediti nei confronti della partecipata | |
| Debiti nei confronti della partecipata | |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2022

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Numero medio dipendenti (e) | 143 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|--------------|
| 2022 | 2.584.790,00 |
| 2021 | 1.117.848,00 |
| 2020 | 3.547.554,00 |
| 2019 | 1.416.439,00 |
| 2018 | 2.198.302,00 |

Importi in euro

| | |
|---|-----------|
| Costo del personale (f) | |
| Compensi amministratori | 84.502,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 23.936,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|-----------------|---------------|
| 2022 | 84.283.599,00 |
| 2021 | 73.301.247,00 |
| 2020 | 69.648.606,00 |
| FATTURATO MEDIO | 75.744.484,00 |

DATI PARTECIPAZIONE

| | |
|---|-----------------------------|
| Tipo di controllo | Analogo congiunto a cascata |
| Modalità affidamento servizi | Diretto |
| Oneri per contratti di servizio | = |
| Altri oneri a carico del bilancio | = |
| Dividendi/utigli distribuiti | = |
| Crediti nei confronti della partecipata | = |
| Debiti nei confronti della partecipata | = |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2022

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero medio dipendenti (e) | |
| Numero amministratori | |
| di cui nominati dall'Ente | |
| Numero componenti organo di controllo | |
| di cui nominati dall'Ente | |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|------------|
| 2022 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| 2020 | 28.953,00 |
| 2019 | 16.951,00 |
| 2018 | 165.856,00 |

Importi in euro

| | |
|---|--|
| Costo del personale (f) | |
| Compensi amministratori | |
| Compensi componenti organo di controllo | |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|------------------------|-------------------|
| 2022 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| 2020 | 22.875,00 |
| FATTURATO MEDIO | 208.023,33 |

| DATI PARTECIPAZIONE | |
|---|---|
| Tipo di controllo | |
| Modalità affidamento servizi | = |
| Oneri per contratti di servizio | = |
| Altri oneri a carico del bilancio | = |
| Dividendi/utigli distribuiti | = |
| Crediti nei confronti della partecipata | = |
| Debiti nei confronti della partecipata | = |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2022

| | |
|---------------------------------------|----|
| Numero medio dipendenti (e) | 3 |
| Numero amministratori | 11 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 0 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

| Importi in euro | |
|---|------|
| Costo del personale (f) | 0,00 |
| Compensi amministratori | 0,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 0,00 |

| Importi in euro | |
|---------------------------|-----------|
| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
| 2022 | 6.160,00 |
| 2021 | 15.123,00 |
| 2020 | 15.652,00 |
| 2019 | 39.998,00 |
| 2019 | 2.345,00 |

| Importi in euro | |
|------------------------|-------------------|
| FATTURATO | |
| 2022 | 167.453,00 |
| 2021 | 147.014,00 |
| 2020 | 70.259,00 |
| FATTURATO MEDIO | 128.242,00 |

| DATI PARTECIPAZIONE | |
|---|---------|
| Tipo di controllo | Nessuno |
| Modalità affidamento servizi | = |
| Oneri per contratti di servizio | = |
| Altri oneri a carico del bilancio | = |
| Dividendi/utigli distribuiti | = |
| Crediti nei confronti della partecipata | = |
| Debiti nei confronti della partecipata | = |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rileva che per la particolarità della società i ricavi consistono in contributi in conto esercizio contabilizzati al punto A-5) del conto economico

Azioni da intraprendere:

Si invia Broni Stradella Pubblica S.r.l. a presidiare l'evoluzione economico - patrimoniale della società, ancora in fase di start up, affinché possa conseguire tempestivamente un livello di economicità in grado di garantire autonomia e continuità.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.a r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Raccolta del risparmio ed esercizio del (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Numero medio dipendenti (e) | 286 |
| Numero amministratori | 11 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|---------------|
| 2022 | 8.813.042,00 |
| 2021 | 830.271,00 |
| 2020 | 16.027.262,00 |
| 2019 | 5.739.837,00 |
| 2018 | 32.814.018,00 |

Importi in euro

| Costo del personale (f) | |
|---|------------|
| Compensi amministratori | 401.000,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 140.000,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|-----------------|--|
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| FATTURATO MEDIO | |

| DATI PARTECIPAZIONE | |
|---|--|
| Tipo di controllo | |
| Modalità affidamento servizi | |
| Oneri per contratti di servizio | |
| Altri oneri a carico del bilancio | |
| Dividendi/utili distribuiti | |
| Crediti nei confronti della partecipata | |
| Debiti nei confronti della partecipata | |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La società è in liquidazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Progressivo A | Denominazione società B | Tipo di partecipazione C | Attività svolta D | % Quota di partecipazione E | Motivazioni della scelta F |
|------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| Dir_1 | Broni Stradella Pubblica S.r.l. | Diretta | Gestione servizi pubblici locali | 0,3777 | Non ricorrono alla data di rilevazione le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016. Produce servizi di interesse generale. Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si confermano le ragioni di funzionalità e di convenienza economica dell'erogazione dei servizi svolti mediante la Società. La Società eroga servizi pubblici locali a favore della collettività amministrata e quindi risulta strettamente funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente. La Società ha altresì dimostrato la capacità di mantenere l'equilibrio economico di gestione, assicurando la conservazione del proprio patrimonio e quindi di quello comunale. La Società costituisce un efficiente strumento per garantire l'erogazione di servizi in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della collettività. |
| Ind_1 | Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. | Indiretta | Gestione servizi di interesse generale | 0,1620 | Non ricorrono alla data di rilevazione le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016. Viene comunque data l'indicazione di mantenere tale Società in quanto produce beni e servizi funzionali alla gestione caratteristica ed operativa della Società capogruppo, risultando pertanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Permette di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale del socio ASM Voghera S.p.a. |
| Ind_2 | Pavia Acque S.c.a.r.l. | Indiretta | Gestione servizi pubblici locali | 0,0610 | Viene data l'indicazione di mantenere tale Società in quanto produce beni e servizi funzionali alla gestione caratteristica ed operativa della Società capogruppo, risultando pertanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Permette di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale del socio ASM Voghera S.p.a. Non ricorrono alla data di rilevazione le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016. |
| Ind_4 | Gal Oltrepò Pavese S.r.l. | Indiretta | Gestione del PSL dell'Oltrepò Pavese denominato "S.T.A.R. Oltrepò Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità", in ambito FEASR | 0,0092 | La società rappresenta un gruppo di azione locale nato con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo territoriale dell'Oltrepò Pavese attuando interventi previsti dal piano di sviluppo locale S.T.A.R. Oltrepò- Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità; documento realizzato nell'ambito del programma comunitario Leader 2014-2020 ed approvato da Regione Lombardia. Si invita Broni Stradella Pubblica Srl a presidiare l'evoluzione economico - patrimoniale della società affinché possa conseguire tempestivamente un livello di economicità in grado di garantire autonomia e continuità. |
| Ind_5 | Banca Centropadana Credito Cooperativo | Indiretta | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito | 0,0006 | Il Comune di Calvignano detiene una partecipazione diretta minoritaria della Società Broni Stradella Pubblica Srl e pertanto un numero di quote tale da non potere controllare la società in questione, ai sensi dell'art. 2359 cc.; pertanto, in alcuna misura il Comune può decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette. Si invita Broni Stradella Pubblica S.r.l. a valutare se l'andamento economico della partecipata negli ultimi tre esercizi possa determinare riflessi negativi sulle risorse investite dalla holding. Si invita Broni Stradella Pubblica S.r.l. altresì ad aggiornare preventivamente il Comune prima di porre in essere eventuali interventi straordinari in favore della società. |

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo) ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/
alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Si provvederà ad inoltrare alla Società richiesta di rimborso della quota di partecipazione mediante acquisto di azioni proprie.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

DATA INIZIO PROCEDURA 30/10/2018 TEMPI STIMATI CONCLUSIONE 31/12/2023

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismi) ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

| Azione di razionalizzazione | Progressivo | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Tempi di realizzazione degli interventi | Risparmi attesi (importo) |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Contenimento dei costi | | | | | |
| Cessione/Alienazione quote | | | | | |
| Liquidazione | ind.3 | Aqua Planet S.r.l. | 0,359 | 45.291 | |
| Fusione/Incorporazione | | | | | |

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



Comune di Calvignano

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate (Art. 20, comma 4, D. Lgs. 175/2016)

1. Presentazione

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, il presente documento presenta la rendicontazione dell'andamento delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Calvignano secondo le informazioni e la documentazione raccolta nel corso del corrente esercizio; tali società erano state oggetto di ricognizione e di eventuali misure di razionalizzazione sulla base dei provvedimenti adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/12/2020 (Piano di razionalizzazione 2020). La presente relazione, sempre secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, sarà inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

- Articolazione del documento

Il legislatore e gli organi di controllo non hanno previsto un modello obbligatorio di relazione dell'andamento delle partecipate e di rendicontazione delle eventuali misure di razionalizzazione adottate. Il Dipartimento del Tesoro, in collaborazione con la Corte dei conti, ha tuttavia pubblicato, il 20/11/2019, il documento denominato "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", da ultimo richiamati ed aggiornati con i modelli pubblicati a partire dallo scorso 8 novembre 2022 sul sito del Dipartimento, in cui sono contenute indicazioni utili sia per la ricognizione delle partecipate che per la rendicontazione delle misure avviate con il documento dell'esercizio precedente; la struttura della presente relazione trae spunto dai suddetti indirizzi.

In tal senso, la scelta del Comune di Calvignano, anche in continuità con quanto adottato per i precedenti esercizi, prevede la seguente articolazione dei contenuti:

- Il quadro delle società partecipate al 31/12/2021
- Indirizzi ed eventuali misure di razionalizzazione delle partecipate contenute nel piano di razionalizzazione periodica 2022 e sintesi attuazione degli interventi
- Riepilogo andamento società partecipate al 31/12/2021


Con riferimento all'ultimo punto, la Broni Stradella Pubblica S.r.l., è l'unica società partecipata direttamente dal Comune di Calvignano, che ne detiene una quota pari al 0,3777%. Tale società è attualmente affidataria e svolge per conto di questo comune i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale.

Per quanto riguarda gli organismi oggetto di rendicontazione, tenuto conto del quadro normativo, si segnala che, sempre in continuità con l'approccio adottato nei precedenti esercizi, l'analisi ha riguardato le società a partecipazione diretta ed indiretta; per l'individuazione di queste ultime, si è tenuto conto di quanto specificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016, che dispone quanto segue: "g)

“partecipazione indiretta”: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

2. Introduzione

Prospetto grafico dei rapporti di partecipazione tra l'Amministrazione e le società partecipate direttamente ed indirettamente al 31/12/2021:



3. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31/12/2021

In questa sezione si riportano le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute direttamente e delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso la sola società tramite detenuta dall'Ente.

Si specifica al riguardo che il Comune di Calvignano possiede quote di partecipazione dirette minoritarie della Società BRONI STRADELLA SPA e possedeva, alla data del 31/12/2017, quote di partecipazione dirette anche nelle Società ACAOP SPA E BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL. Nel corso dell'anno 2018 le suddette società sono state incorporate dalla Società Broni Stradella Pubblica SRL.

Le quote di partecipazione azionaria detenute dal Comune di Calvignano sono tali da non permettere il controllo della Società Broni Stradella Pubblica SRL ai sensi dell'art. 2359 cc.

Il comune di Calvignano possiede inoltre, per il tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL, partecipazioni indirette in altre società.

Il comune di Calvignano non detenendo il controllo, ai sensi dell'art. 2359 cc, della società partecipata direttamente non detiene neanche il controllo delle società partecipate indirettamente.

Partecipazioni dirette

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL | 02419480187 | 0,37773 | Dopo l'incorporazione avvenuta nel 2018 di Broni Stradella SPA e ACAOP SPA in Broni Stradella Pubblica SRL | Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016 |

Partecipazioni indirette detenute attraverso: BRONI STRADELLA SRL.

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA | ESITO RILEVAZIONE | MOTIVAZIONE |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| PAVIA ACQUE SCARL | 02234900187 | 16,17% | 0,0061 % | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione | Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016 |
| AQUA PLANET SRL SSD | 02210400186 | 95% | 0,359% | Non in attività | Società in corso procedure di liquidazione e scioglimento. Anno inizi procedura 2018 |
| BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL | 01967760180 | 42,85% | 0,162% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione | Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016 |
| BANCA CENTROPADANA SOCIETA' COOPERATIVA | 12514870158 | 0,1537 | 0,00058% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione | Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|---------|---|--|
| | | | | | all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016 |
| GAL OLTREPO' PAVESE SRL | 02648010185 | 2,438 | 0,0092% | Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati | Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016 |

4. Attuazione delle misure di razionalizzazione - Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Nelle successive tabelle si riportano le informazioni di dettaglio relative alle misure di razionalizzazione predisposte dalla Società Capogruppo.

A. Fusione per incorporazione

Si è proceduto alla fusione per incorporazione delle Società Broni Stradella SpA e ACAOP SpA in Broni Stradella Pubblica srl.

1 ACAOP SPA. – CF 02234900187

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| | |
|-----------------------|-------------|
| Codice Fiscale | 02234900187 |
| Denominazione | ACAOP SPA |

STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE

| | |
|--|--|
| Stato di attuazione della procedura | La procedura si è conclusa nell'anno 2018. |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura | = |
| Tipologia di procedura | Fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl |
| Data di avvio della procedura | |
| Stato di avanzamento della procedura | |
| Ulteriori informazioni | |

BRONI STRADELLA S.P.A – CF 01599690185

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| | |
|----------------|-----------------------|
| Codice Fiscale | 01599690185 |
| Denominazione | BRONI STRADELLA S.P.A |

STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE

| | |
|---|--|
| Stato di attuazione della procedura | La procedura si è conclusa nell'anno 2018. |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura | = |
| Tipologia di procedura | Fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl |
| Data di avvio della procedura | = |
| Stato di avanzamento della procedura | = |
| Ulteriori informazioni | = |

B. Liquidazione

Si è proceduto alla messa in liquidazione della Società ACQUA PLANET SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA.

1

**ACQUA PALNET SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA –
CF 022104000186****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| | |
|----------------|---|
| Codice Fiscale | 022104000186 |
| Denominazione | ACQUA PLANET SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA. |

STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE

| | |
|---|----------------------|
| Tipologia di procedura | Liquidazione. |
| Data di avvio procedura | 30/10/2018 |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura | = |
| Stato di attuazione della procedura | In fase liquidazione |

| | |
|---|------------------------|
| Stato di avanzamento della procedura | In fase di conclusione |
| Ulteriori informazioni | = |

C. Mantenimento

Le seguenti Società sono mantenute senza necessità di alcun intervento di razionalizzazione:

1. Il Comune di Calvignano possiede una partecipazione diretta della società BRONI STRADELLA SRL per una quota pari allo 0,377%

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|-----------------------------------|
| Codice Fiscale | 02419480187 |
| Denominazione | BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL |
| Data di costituzione della partecipata | 2011 |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | PAVIA |
| Comune | STRADELLA |
| CAP * | 27049 |
| Indirizzo * | VIA NAZIONALE, N. 53 |
| Telefono * | 0385/249311 |
| FAX * | |
| Email * | |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1 | 370000 |
| Attività 2 | 37% |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti | 143 |
| Approvazione bilancio 2022 | si |
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾ | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(x) | 6.678.546,00 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali ^(x) | 8.626.406,00 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(x) | 8.075.824,00 |
| Totale Immobilizzazioni (B) ^(x) | 23.380.776,00 |
| C) II-Crediti (valore totale) ^(x) | 7.942.080,00 |
| Totale Attivo | 31.445.520,00 |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | 8.112.612,00 |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 6.287.827,00 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | (954.809,00) |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | 12.342,00 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 |
| Patrimonio Netto | 13.457.972,00 |
| D) – Debiti (valore totale) ^(x) | 13.891.470,00 |
| Totale passivo | 31.445.520,00 |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | 25.615.159,00 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | 23.862.690,00 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 307.678,00 |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(x) | 0 |
| B. Costi della produzione /Totale costi | 25.431.233,00 |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | 7.048.500,00 |
| C.15) Proventi da partecipazioni | 0 |
| C.16) Altri proventi finanziari | 1.494,00 |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari [§] | (166.037,00) |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | 0 |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari [§] | (143.113,00) |

2. Il Comune di Calvignano per il tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL possiede una partecipazione indiretta pari allo 0,0061% nella società **PAVIA ACQUE SCARL**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|--|
| Codice Fiscale | 02234900187 |
| Denominazione | PAVIA ACQUE SCARL |
| Data di costituzione della partecipata | 2007 |
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | PAVIA |
| Comune | PAVIA |
| CAP * | 27100 |
| Indirizzo * | VIA DONEGANI, N.21 |
| Telefono * | 0382/434681 |
| FAX * | 0382/434779 |
| Email * | segreteria@paviaacque.it |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link

<http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

3.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1 | 360000 |
| Attività 2 | 370000 |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

3. Comune di Calvignano per il tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL possiede una partecipazione indiretta pari allo 0,162% nella società **BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|-----------------------------------|
| Codice Fiscale | 01967760180 |
| Denominazione | BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL |
| Data di costituzione della partecipata | 2002 |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |

(1)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | PAVIA |
| Comune | STRADELLA |
| CAP * | 27049 |
| Indirizzo * | VIA VERDI, N. 18 |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1 | 352200 |
| Attività 2 | 100% |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

4. Comune di Calvignano per il tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL possiede una partecipazione indiretta pari allo 0,00058% nella società **BANCA CENTROPADANA SOCIETA' COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---|
| Codice Fiscale | 12514870158 |
| Denominazione | BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA |
| Data di costituzione della partecipata | 1998 |
| Forma giuridica | Società cooperativa |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | LODI |
| Comune | LODI |
| CAP * | 26900 |
| Indirizzo * | C.SO ROMA, N.100 |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1 | 641910 |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

5. Il Comune di Calvignano per il tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL possiede una partecipazione indiretta pari allo 0,0092% nella società **GAL OLTREPO' PAVESE SRL**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|-----------------------------------|
| Codice Fiscale | 02648010185 |
| Denominazione | GAL OLTREPO PAVESE SRL |
| Data di costituzione della partecipata | 2016 |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione | Scegliere un elemento. |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | PAVIA |
| Comune | VARZI |
| CAP * | 27057 |
| Indirizzo * | P.ZZA DELLA FIERA N. 26/A |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1 | 829999 |
| Attività 2 | 100% |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

Calvignano, li 23/12/2023

Responsabile Ufficio Ragioneria
Rag.ra Gianni Donata

Comune di Calvignano

Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31/12/2022 (art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

L'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti normativi, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Gli adempimenti sopra richiamati si sostanziano nella ricognizione periodica delle caratteristiche delle società partecipate, nella predisposizione di una relazione tecnica afferente i criteri attraverso cui si procede ad effettuare la ricognizione e nella redazione del piano di razionalizzazione periodica contenente le eventuali misure, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione che l'ente socio si propone di adottare per ricondurre le partecipate entro le condizioni ammesse dal legislatore.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono poi essere trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica introduce il quadro normativo di riferimento entro cui deve essere condotta la ricognizione delle società partecipate e l'eventuale individuazione delle misure di presidio e razionalizzazione, accostando alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica – di seguito anche TUSP), i più recenti ed autorevoli riferimenti giurisprudenziali.

La relazione si articola nei seguenti punti:

- a. Le società oggetto di ricognizione
- b. Le finalità della razionalizzazione secondo il TUSP
- c. La funzionalità delle società partecipate
- d. Le condizioni di convenienza del ricorso a società partecipate
- e. Le condizioni operative ed organizzative da rispettare
- f. I passaggi procedurali del percorso di ricognizione e razionalizzazione
- g. Gli schemi e la documentazione impiegata

a. Le società oggetto di ricognizione

Per quanto riguarda la tipologia di società che possono essere partecipate da amministrazioni pubbliche locali, l'art. 3, comma 1 del TUSP specifica che rientrano in tale ambito esclusivamente le società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. L'attività di ricognizione prevista dall'art. 20 del TUSP riguarda pertanto solo tale tipologia di partecipazioni, escludendo altri organismi diffusi tra gli enti locali quali aziende speciali, fondazioni, consorzi.

In merito al livello di analisi, ribadito che la normativa dispone di effettuare la ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette, la definizione del perimetro di organismi presi in considerazione ha tenuto conto delle previsioni normative che specificano quanto segue:

- per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- per partecipazione indiretta, si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*; sulla base di tale ultima definizione normativa, si rende pertanto necessario esplicitare le caratteristiche del soggetto tramite che consente di detenere partecipazioni indirette, ovvero le *“società controllate”*; in tal senso, l'art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 considera società a controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*; la definizione pertanto si completa richiamando l'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*. In considerazione di tale ultima definizione, rientrano nel perimetro di ricognizione anche le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società su cui l'amministrazione pubblica, ancorché non detenga la maggioranza del capitale, eserciti il controllo analogo congiunto insieme ad altre amministrazioni pubbliche secondo il modello dell'in house providing.

Rimanendo in ambito di oggetto della ricognizione, occorre evidenziare come la Deliberazione della Corte dei conti per il Lazio n. 47/2021 GEST, richiamando il manuale operativo predisposto dal MEF per supportare il censimento delle partecipazioni, contenga una raccomandazione estensiva: secondo tale pronuncia, sebbene le disposizioni del TUSP siano applicabili direttamente nei confronti delle società di capitali, l'attività di ricognizione propedeutica alla predisposizione del piano di razionalizzazione deve considerare anche le partecipazioni in altri organismi strumentali; tale estensione è funzionale a verificare in particolare l'eventuale presenza di partecipate che, a prescindere dalla loro natura giuridica, svolgano attività similari e ad adottare le conseguenti misure di razionalizzazione.

b. Le finalità della razionalizzazione secondo il TUSP

Secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, il Legislatore, tramite l'emanazione del TUSP, si è prefissato le seguenti priorità strategiche:

- efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenendo conto delle priorità sopra richiamate, è opportuno delineare un collegamento logico tra le diverse disposizioni contenute nel TUSP che disciplinano la possibilità, per le amministrazioni

pubbliche locali, di acquisire e mantenere partecipazioni in società di capitali; in tal senso è possibile inquadrare l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 quale disposizione dedicata a definire l'ambito di operatività delle società consentite (Funzionalità delle società partecipate); gli adempimenti e le verifiche di cui all'art. 5 (in particolare i commi 1 e 2) sono invece riconducibili alla valutazione degli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria delle partecipate, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alle stesse partecipate in luogo di soluzioni alternative (Convenienza del ricorso a società partecipate); le condizioni previste dall'art. 20, comma 2 rappresentano invece presupposti organizzativi e gestionali di cui le amministrazioni pubbliche socie devono dimostrare e costantemente monitorare la permanenza in capo alle proprie società per mantenerne le relative partecipazioni (Sostenibilità organizzativa ed operativa delle partecipazioni societarie).

c. La funzionalità delle società partecipate

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. In merito a tale presupposto generale, è utile richiamare la definizione di stretta necessità consolidatasi in giurisprudenza; in tal senso, si è recentemente espressa, con deliberazione n. 161/2022 PAR, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, nell'ambito dell'espressione del parere di competenza circa l'acquisizione di quote di una società da parte di un Comune: *“Come ricordato dalla Giurisprudenza amministrativa, l'art. 4 del Tusp impone «un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. L'art. 4, comma 2, precisa poi che, “nei limiti di cui al comma 1” e, dunque, nel rispetto del vincolo di scopo, possono essere costituite società o acquisite o mantenute partecipazioni» che svolgano le attività indicate nel richiamato comma 2 cit. (Cons. St. sent. 23/01/2019, n. 578).*

In buona sostanza, se l'oggetto sociale riguarda la produzione di beni e servizi “non inerenti” (ossia, non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali), la partecipazione dell'Amministrazione nella compagine sociale è interdetta.

Ne consegue che, la «valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi da parte delle società pubbliche con il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie è stata limitata, nella sostanza, alle c.d. “società strumentali” (che erogano attività rivolta agli stessi enti azionisti, con funzione di supporto alle amministrazioni» (si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766, oltre che, per esempio, alle deliberazioni di questa Sezione n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR)

Diversamente, per le «società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale o funzioni di committenza» ai sensi del codice degli appalti, «la partecipazione è consentita ex lege, purché nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente» (ex multis C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG che richiama Sez. contr. Lombardia n. 124/2011/PAR).

A questo criterio di carattere generale per stabilire come effettuare la verifica sull'inerenza dell'oggetto sociale rispetto ai fini istituzionali dell'ente, devono aggiungersi tutte quelle attività sociali che lo stesso Legislatore qualifica come di “interesse” per l'Amministrazione socia. In buona sostanza, «l'accertamento delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, in uno con i divieti imposti dall'art. 4 e le deroghe ivi contenute, comportano l'esame dell'oggetto sociale (che per espresso divieto non deve essere rivolto alla produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente procedente), e la rispondenza di quanto ivi indicato come scopo della società alle ipotesi espressamente contemplate dalla disposizione in esame, considerando le deroghe, anch'esse

parimenti espresse, assentite dal legislatore» (C. conti, sez. contr. Veneto, del. n. 135/2022/ QMIG del 4 ottobre 2022).

Con riferimento a dette espresse previsioni normative (oltre, a quelle già indicate nel richiamato art. 4), a titolo non esaustivo, si segnala la recente novella (art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con mod. dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233) che ha introdotto, nel corpo normativo del Tusp, l'art. 4 bis (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza): «Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto».

Sempre a titolo esemplificativo, trattandosi di fattispecie di particolare interesse per le Sezioni regionali di controllo, si ricorda anche il secondo comma, dell'art. 26 del medesimo Tusp («L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»). In ragione di detta disposizione, infatti, nelle ipotesi dei c.d. GAL (ossia, il “gruppo di azione locale” che generalmente ha la forma di una società consortile partecipata da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale attraverso Fondi strutturali), le deliberazioni adottate ai sensi del novellato art. 5 cit. non sono sindacabili sotto il profilo della stretta necessità (a meno che il rilievo non investa l'ambito territoriale dell'ente), mentre l'onere motivazionale dovrà essere assolto sotto tutti i restanti profili.”

Rimanendo ai presupposti di funzionalità, tramite il parere AS1765/2021, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha evidenziato l'importanza di estendere anche alle società indirettamente partecipate (sebbene detenute per il tramite di società di cui si dispongono quote minoritarie ma soggette comunque a controllo analogo), le valutazioni inerenti la stretta necessità previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, raccomandando pertanto di formulare indirizzi di dismissione laddove tali indirette non risultino essenziali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio.

Con la deliberazione n. 77/2020, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha fornito un'interessante traduzione pratica del principio di funzionalità contenuta nel D. Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo unico delle società a partecipazione pubblica): i magistrati contabili hanno evidenziato come, ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti soci siano tenuti a valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, riconducendole al cd. vincolo di scopo ed al cd. vincolo di attività.

Con vincolo di scopo si intende che l'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società debba essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; con il vincolo di attività si fa riferimento alla riconducibilità dei servizi svolti dalle partecipate pubbliche agli ambiti alle stesse consentiti, ovvero quelli di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 175/2020 (oltre alle eccezioni puntuali previste dai commi 3, 6, 7, 8, 9ter e 9quater del medesimo art. 4):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N. 50 del 2016.

d. Le condizioni di convenienza del ricorso a società partecipate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, ogni ente locale che intenda acquisire quote di partecipazione in società di capitali è tenuto a porre in essere una serie di verifiche preliminari che si sostanziano nei seguenti passaggi:

- o necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (rappresenta il presupposto già presentato al paragrafo precedente, cd vincolo di scopo)
- o le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria
- o gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato
- o compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative e, secondo prassi, devono sottendere anche alle valutazioni che ogni amministrazione socia è tenuta ad effettuare in sede di ricognizione periodica. Come recentemente confermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2022 QMIG, *“i parametri di “convenienza economica” e “sostenibilità finanziaria”, che, in aderenza ai principi affermati dall'art. 1, comma 2, del TUSP (in particolare, sotto il profilo della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”), devono presidiare le decisioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 5 del TUSP, devono essere valutati anche in occasione degli annuali piani di revisione periodica ai fini del mantenimento delle partecipazioni (come da requisiti elencati nell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016)”*.

Le valutazioni circa la sostenibilità delle partecipazioni societarie si articolano su più livelli tra loro correlati:

- se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione;
- la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne sottoscrive il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico;
- la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della società partecipata od oggetto di interesse. L'intervento deve essere effettuato, da

parte dell'Amministrazione comunale, combinando la dimensione di ente socio (titolare di poteri di indirizzo e controllo) ed ente committente. La verifica in oggetto si combina con ulteriori disposizioni normative:

- l'art. 34, comma 20 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, applicabile in sede di affidamento di servizi pubblici locali, prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- l'art. 192, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dispone che l'affidamento di servizi in house providing deve essere preceduto da una verifica che esprima una valutazione sulla congruità economica dell'offerta da parte della società in house.

Rispetto alla sostenibilità delle partecipazioni societarie degli enti pubblici si è recentemente espressa la Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 161/2022 PAR; tale documento rappresenta un importante riferimento di prassi in quanto i magistrati contabili hanno declinato il quadro applicativo entro cui ritengono di dover formulare le proprie considerazioni (nell'ambito dei potenziati compiti di presidio previsti dalla L. 118/2022) circa gli atti adottati da amministrazioni pubbliche inerenti la costituzione di nuove società o l'acquisizione di quote in società già costituite; nei punti che seguono si sintetizzano le indicazioni contenute nella deliberazione sopra richiamata circa gli elementi di sostenibilità che devono caratterizzare la detenzione di una partecipazione societaria.

a. **Compatibilità con i fini istituzionali dell'ente:**

Con riferimento alla verifica della stretta inerenza con le finalità istituzionali dell'ente socio, non si rinvencono novità rispetto al quadro normativo precedente che investiva la Corte dei conti dell'atto ai soli fini conoscitivi.

Per le società che erogano servizi di interesse generale e per quelle società la cui attività è espressamente qualificata dal Legislatore di "interesse" per il socio pubblico, la verifica in merito all'adempimento motivazionale sarà limitata all'esistenza di una corrispondenza tra la competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività della società partecipata. Diversamente, in tutti gli altri casi, l'Amministrazione sociale avrà l'onere di motivare "analiticamente" la stretta inerenza tra l'attività della società e le finalità istituzionali dell'ente medesimo.

b. **Ragioni e sulle finalità che giustificano la scelta di costituire una società o di acquisirne quote, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato:**

Le delibere di assunzione o mantenimento di partecipazioni devono comunque tenere conto della situazione economica e patrimoniale delle società. La scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone una valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Più nello specifico, la motivazione sulla scelta dell'Amministrazione di acquisire la posizione soggettiva di socio, deve investire tre profili: convenienza economica, sostenibilità finanziaria, scelta della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

b1) Motivazione sulla convenienza economica: deve rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato. La convenienza economica deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie. La convenienza deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio. Prima di effettuare la scelta sarebbe auspicabile che l'ente desse conto di aver condotto un'analisi delle proprie partecipate onde evitare che lo stesso finisca per possedere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. È altresì auspicabile un'analisi del prospetto di dotazione organica della società con l'indicazione dei dipendenti e del numero di amministratori; questo passaggio si rende necessario per evitare che l'ente stesso si trovi a costituire o acquisire partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

b2) Motivazione sulla sostenibilità finanziaria: il concetto di sostenibilità finanziaria non deve essere limitato all'iniziale apporto di capitale ma deve essere esaminato anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario, questo per evitare non solo che l'apporto iniziale di capitale venga eroso ma addirittura che l'Amministrazione socia si trovi a dover soccorrere finanziariamente la propria società. Per evitare ciò l'ente deve compiere una verifica ex ante per escludere un potenziale andamento in perdita della società. Le verifiche devono portare a:

- un'analisi del fatturato in termini numerici
- un'analisi sull'adeguata capitalizzazione della società
- un'analisi del prospetto dei costi di funzionamento dell'organismo societario con particolare riguardo ai costi sulla spesa del personale.

b3) La motivazione sulla scelta della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: la scelta discrezionale dell'ente che abbia deciso di produrre beni e servizi attraverso un organismo partecipato deve esplicitare le ragioni per le quali non ha avviato una procedura di gara.

In caso di affidamento in house, la scelta deve essere supportata da:

- una valutazione sulla congruità economica dell'offerta. Una dettagliata indicazione dei costi per ogni attività compresa nel servizio. I valori per la valutazione della congruità devono essere "economicamente significativi, attuali e comparabili";
- una motivazione sul fallimento del mercato e sui benefici per la collettività che la gestione in house riuscirebbe a perseguire. La motivazione deve riscontrare due condizioni: da un lato, le ragioni che hanno portato all'esclusione del ricorso al mercato, dall'altro l'indicazione degli specifici benefici per la collettività. L'onere motivazionale sul fallimento del mercato può essere assolto mediante un'indagine di mercato rivolta a comparare la proposta della società in house con un benchmark di riferimento, risultante dalle condizioni praticate da altre società in house operanti nel territorio limitrofo.

c. **Adempimento dell'onere di motivazione sulla compatibilità della scelta con principi di efficienza, economicità e efficacia dell'azione amministrativa:**

L'ente deve dar conto della compatibilità del modello organizzativo prescelto con i parametri delle tre E "economicità, efficienza ed efficacia". La valutazione è differente nel caso di costituzione di

una nuova società o nel caso di acquisizione di partecipazioni. Solo in questo secondo caso la gestione dovrà essere valutata dall'ente in rapporto ai risultati raggiunti dalla società.

d. **Adempimento dell'onere di motivazione sulla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei:**

In sede di deliberazione ex art. 5 Tusp, la Corte dei conti deve limitarsi a verificare che la deliberazione dell'ente di costituzione di nuova società o di acquisizione di quote di partecipazione in società già costituita dia o meno atto della compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato, residuando in capo all'Amministrazione socia la responsabilità di tale attestazione.

e. **Adempimento delle prescrizioni contenute all'art. 7 Tusp quando si tratta di costituzione di nuove società e all'art. 8 del Tusp quando si tratta di acquisizione di quote di società già costituite:**

Sia che si tratti di acquisizione di partecipazioni di società già costituite o di società da costituire, va verificato che la costituzione sia stata adottata dall'ente con delibera dell'Organo competente. Solo in caso di costituzione di nuova società vanno compiute ulteriori verifiche:

- l'atto deve contenere gli elementi essenziali previsti dagli articoli 2328 e 2453 del codice civile.
- lo statuto societario che integra l'atto costitutivo della società sia conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 11 del Tusp.
- l'atto deliberativo sia stato pubblicato sul proprio sito internet.
- qualora all'atto costitutivo della società partecipino anche soggetti privati, la loro individuazione sia avvenuta con procedure di evidenza pubblica.

In merito al presidio delle condizioni di convenienza, numerose espressioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ribadiscono l'importanza di un attento monitoraggio delle partecipate al fine di verificarne i presupposti per il mantenimento ed evitare assunzioni di responsabilità a carico degli Amministratori nel caso si manifestassero riflessi negativi in capo all'ente socio., tanto da poter arrivare a prefigurare l'ipotesi di danno erariale; di seguito si riporta, ex multis, stralcio della deliberazione della Corte dei conti Piemonte n. 84/2021 PRSE: *“la Sezione, con riferimento alla situazione complessiva degli Organismi partecipati, così come risultante dagli accertamenti istruttori, sottolinea la necessità per l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati, di cui è stata mantenuta la partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo. La Sezione raccomanda, pertanto, a codesta Amministrazione di procedere ad un attento e rigoroso monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, rammentando all'Amministrazione comunale che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori?”*

e. Le condizioni operative ed organizzative da rispettare

Secondo quanto previsto dalle condizioni di cui all'art. 20 D. Lgs. 175/2016, gli enti locali sono tenuti, annualmente, ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dal medesimo

articolo richiamato, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Le condizioni che obbligano a porre in essere misure di razionalizzazione da parte dell'ente socio, che possono portare anche alla dismissione della partecipazione, sono le seguenti:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Le suddette condizioni sono da verificare periodicamente in modo da monitorare costantemente l'assetto operativo ed economico patrimoniale delle partecipate.

Nella deliberazione n. 6/2021 VSG, la Corte dei conti Piemonte ha evidenziato come le scelte di mantenimento delle partecipate vadano motivate in modo puntuale, in particolare laddove vi siano condizioni non in linea con i criteri del TUSP che obbligano ad adottare misure di razionalizzazione; nel caso specifico, viene affrontata la posizione di una partecipata che non raggiunge la soglia minima di fatturato; i magistrati contabili evidenziano come, oltre a dover motivare la sostenibilità di tale situazione, sia importante esplicitare le condizioni di stretta necessità che, a monte, giustificano il mantenimento della partecipata.

La già richiamata deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei conti Lazio contiene un'importante raccomandazione nell'approccio alla definizione delle misure di razionalizzazione delle partecipate: tali misure, che rientrano nelle valutazioni discrezionali degli Organi di indirizzo dell'ente, devono essere definite nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e adeguatezza; questa raccomandazione può risultare particolarmente utile in tutti quei casi in cui la posizione delle partecipate non fa emergere situazioni di facile risoluzione, ad esempio quando, pur a fronte di parametri che richiederebbero l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione, il mantenimento della partecipata si rilevasse comunque la soluzione più efficace per l'ente.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni di razionalizzazione.

- Amministratori superiori a dipendenti: Tale criterio, già presente nell'ambito del piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L. 190/2014, deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato nell'agosto 2014; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specificava altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti aveva un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rilevava che *“in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l'affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio*

in affidamento”. Considerati tali presupposti, risulterebbe ancora ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio in oggetto, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività). Alla richiamata interpretazione, incentrata sullo specifico aspetto numerico relativo al personale (ed al numero di amministratori), potrebbe pertanto ragionevolmente affiancarsi una valutazione in merito al confronto tra la spesa per soggetti impiegati in attività operativa (non obbligatoriamente inquadrati come dipendenti) e quella sostenuta per gli amministratori; quando la prima risultasse assente o inferiore a quella sostenuta per gli amministratori, la società potrebbe effettivamente essere assimilata ad un mero veicolo amministrativo; diversamente, a prescindere dal rapporto numerico dipendenti/ amministratori, la stessa potrebbe non essere oggetto di misure obbligatorie di razionalizzazione. A sostegno di un’applicazione ragionevole del criterio in oggetto, è possibile richiamare anche gli orientamenti della Corte dei conti; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018 VSG: “*Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficienti, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell’organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)”.

- **Attività analoghe o similari:** il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dall’art. 2, comma 28 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018 VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, ha sottolineato quanto segue: “*Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell’art. 20 cit, prevede l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.*

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi

strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", indicando, come possibile metodologia attuativa ("anche") le "operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni"» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)".

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: "Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse A "Valore della produzione" del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una "dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Le indicazioni fornite nel documento elaborato congiuntamente da MEF e Corte dei conti denominato "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" specificano come, nell'applicazione di tale condizione, si debba fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa; nel medesimo documento è

contenuta una tabella, di seguito riepilogata, contenente le modalità di calcolo del fatturato, definite con riferimento alle singole voci del conto economico ritenute rilevanti per ciascuna attività considerata.

| TIPOLOGIE DI ATTIVITA' | VOCI DI CONTO ECONOMICO "RILEVANTI" |
|---|---|
| Attività produttive di beni e servizi | <p>Conto economico ex art. 2425 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce A5) "Altri ricavi e proventi" (Nota: Qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione) |
| Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (Holding) | <p>Conto economico ex art. 2425 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce A5) "Altri ricavi e proventi" (Nota: Qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione) <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce C15) "Proventi da partecipazioni" <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce C16) "Altri proventi finanziari" <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce C17bis) "Utili e perdite su cambi" <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni |
| Attività finanziarie | <p>Conto economico in accordo con quanto previsto dalla normativa di Banca d'Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricavi: Interessi attivi e proventi assimilati <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commissioni attive |

| TIPOLOGIE DI ATTIVITA' | VOCI DI CONTO ECONOMICO "RILEVANTI" |
|---|---|
| Attività assicurative | <p>Conto economico in accordo con il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.</p> <p><u>I. Conto Tecnico dei rami danni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione <p style="text-align: center;">+</p> <p><u>II. Conto tecnico dei rami vita</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione |
| Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) | <p>Conto economico ex art. 2425 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voce A5) "Altri ricavi e proventi" |

Rispetto all'applicazione del criterio del fatturato, occorre considerare che, a partire dal 2020, la soglia di riferimento si è attestata al valore base previsto dalla norma, ovvero un milione di fatturato nell'ultimo triennio; tale innalzamento, per quanto da tempo conosciuto, potrebbe determinare il passaggio di diverse realtà, alcune con profili positivi in termini di economicità, nella condizione di dover essere oggetto di misure obbligatorie di razionalizzazione; poiché l'avvio di azioni finalizzate a conseguire la soglia minima di fatturato è sovente obiettivo complesso e di difficile realizzazione, occorrerà verificare, in particolare nei casi di realtà virtuose ma con fatturati sottosoglia, quanto la possibilità di conformarsi ai criteri generali di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e adeguatezza nella definizione delle misure di razionalizzazione consentirà di derogare all'introduzione di interventi di dismissione che potrebbero rivelarsi controproducenti per l'ente socio.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione sociale ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente

in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016. Considerando gli effetti dell'emergenza pandemica, pur in assenza di una previsione normativa espressa, occorrerà verificare la possibilità di estendere la neutralizzazione dei risultati economici 2020 delle partecipate anche a tale criterio; la misura prevista dal c. 6bis dell'art. 10 del DL 77/2021 conv. con L. 108/2021 (l'esercizio 2020 non viene computato), è infatti circoscritta al divieto di soccorso finanziario di cui al c. 5 dell'art. 14 del TUSP nonché all'obbligo di accantonare fondi in capo agli soci nel caso di perdite delle partecipate; in caso di comprovati effetti negativi della crisi pandemica in capo alle società partecipate, non sarebbe irragionevole ipotizzare di sospendere l'applicazione di misure di razionalizzazione in attesa del ritorno a condizioni ambientali ordinarie.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale; sempre in tema di personale, nel corso del 2020 è stato interamente aggiornato, da parte del DL 162/2019 conv. con L. 8/2020, l'art. 25 del D. Lgs. 175/2016 il quale, nella formulazione attuale, prevede che le società a controllo pubblico effettivo, per gli esercizi 2020, 2021, 2022, una ricognizione del personale in servizio, finalizzata ad individuare eventuali eccedenze; l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, deve essere trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; ad oggi è opportuno evidenziare come le modalità di conduzione e di trasmissione della ricognizione del personale, non siano ancora state fissate da Ministero competente.

Con la deliberazione n. 131/2021 VSGO, la Corte dei conti Basilicata evidenzia un'importante raccomandazione, da prendere attentamente in considerazione in tutti quei casi in cui si prevede il mantenimento delle partecipazioni senza adozione di specifiche misure di razionalizzazione: l'esclusione dell'intervento comportante il contenimento dei costi di funzionamento deve essere sostenuta da un'analisi di bilancio della partecipata; di seguito si riporta stralcio della deliberazione richiamata: *“L'Ente non esplicita il percorso logico, suffragato da dati contabili, in base al quale è giunto ad indicare che non si rileva la necessità del contenimento di costi di funzionamento, essendo la società in grado di garantire il pieno equilibrio economico gestionale, quest'ultimo individuato non si ravvisa da quale o quali elementi del bilancio o in esito a quale percorso di analisi di bilancio. Il conto economico relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 presenta un differenziale negativo fra “valore della produzione” e “costo della produzione” che la società riesce a riequilibrare grazie ai dividendi generati dalle partecipazioni detenute in portafoglio facendo rientrare tale voce fra i*

ricavi caratteristici. I dividendi costituiscono il risultato di performance di altri organismi. Un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio, deve costituire una premessa necessaria e fondamentale per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp. Infatti, l'analisi dei costi dovrebbe considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento. Tanto premesso il Collegio rileva che del rispetto di tali disposizioni non siano state fornite puntuali indicazioni?'

- **Aggregazione con altre società:** questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (art. 4, comma 2 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente sarebbe tenuto ad indicare, nei propri piani di razionalizzazione, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo in questo modo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentino affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere concretamente condivise e promosse anche dagli altri soci.

f. I passaggi procedurali del percorso di ricognizione e razionalizzazione

Il provvedimento di ricognizione delle partecipate e la rendicontazione delle misure adottate con il piano dell'esercizio precedente, devono essere inviati, una volta approvati, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di revisione ordinaria.

L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che disciplina l'adempimento relativo all'adozione del piano di razionalizzazione periodica, non indica l'organo competente all'adozione del documento; occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.”

Con riferimento al coinvolgimento dell'Organo di revisione, la Corte dei conti dell'Emilia Romagna, nella deliberazione n. 48/2021 VSGO raccomanda l'opportunità di acquisire, prima della formale adozione della ricognizione periodica delle partecipate da parte del Consiglio comunale, il parere di tale organo in ordine alla coerenza delle misure di razionalizzazione rispetto alle previsioni del TUSP.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Secondo il combinato disposto dall'art. 20, comma 7 e dall'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non potrebbe esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima dovrebbe essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Con deliberazione n. 51/2021 PRSE, la Corte dei conti Lazio ricorda come la mancata trasmissione della ricognizione delle partecipate e del piano di razionalizzazione alla stessa sezione regionale di controllo rappresenti un inadempimento passibile di sanzione; per assolvere allo stesso non è infatti sufficiente aggiornare il solo portale del Dipartimento del Tesoro (che consente di assolvere alla trasmissione della documentazione solo nei confronti della struttura di monitoraggio presso il MEF).

g. Gli schemi e la documentazione impiegata

Il Legislatore non ha imposto modelli obbligatori da impiegare per lo svolgimento della ricognizione e l'adozione delle misure di razionalizzazione delle partecipate, ancorché negli anni siano stati formulati degli schemi di riferimento da parte degli organi di vigilanza. La Corte dei conti Veneto, con deliberazione n. 39/2021, ha evidenziato come, a fronte dei diversi modelli di supporto per la formalizzazione della ricognizione delle partecipate, gli aspetti essenziali da rispettare riguardino l'attività di analisi e le motivazioni che vengono adottate per giustificare il mantenimento o la dismissione delle società partecipate, che devono quantomeno corrispondere agli elementi informativi contenuti nei suddetti modelli.

Per la verifica di sostenibilità delle partecipazioni detenute dall'ente al 31/12/2021 e la definizione delle eventuali misure di razionalizzazione, si è fatto ricorso, con opportuni adattamenti, alla documentazione prevista dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018.

La presente relazione tecnica costituisce il documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato per il 2022; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nel precedente esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate (i cui risultati sono illustrati nella relazione di rendicontazione prevista dall'art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016), è articolato secondo il seguente indice:

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP)
 - 03.01.* Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02.* Condizioni art. 20 comma 2
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
 - 05.01. **Contenimento costi
 - 05.02. **Cessione/Alienazione quote

- 05.03. **Liquidazione
- 05.04. **Fusione/Incorporazione
- 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI

** sezione predisposta per ogni singola società partecipata*

*** (eventuale) scheda predisposta per ogni azione definita riconducibile alla categoria*

Come poi successivamente evidenziato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Valle d'Aosta n. 6/2019/PAR il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti Locali e da inviare alle sezioni regionali di controllo è quello standard di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione Autonomie con la deliberazione sopra richiamata.

Nella predisposizione del provvedimento si è anche tenuto conto dell'Avviso pubblicato in data 08.11.2022 del Dipartimento del Tesoro ed i dati relativi all'analisi delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022 sono stati rielaborati anche utilizzando le schede di rilevazione pubblicate.

Con riferimento alla predisposizione e compilazione del modello proposto è utile richiamare le indicazioni formulate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n. 19/2017 in occasione della presentazione dello schema per la revisione straordinaria e le linee Guida Dipartimento del tesoro – Corte dei Conti concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottate in data 21/11/2018.

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

Art. 1. Oggetto

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

3. *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*

4. *Restano ferme:*

a) *le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;*

b) *le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.*

5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.*

Art. 2. Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intendono per:*

.....

b) *«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*

c) *«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;*

d) *«controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

.....

f) *«partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;*

g) *«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;*

.....

m) *«società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);*

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di

amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di

decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzio, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

- 1 Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
- 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.
- 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 25. Disposizioni in materia di personale

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.